

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6890 del 22/12/2017
Oggetto	D.P.R. 13 MARZO 2013, N. 59. DITTA "CADF SPA" CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI CODIGORO, VIA ALFIERI N. 3, ED IMPIANTO NEL COMUNE DI OSTELLATO (FE) LOC. S. GIOVANNI DI O., VIA BOTTICELLI N. 1. AUTORIZZAZIONE ALLA MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'ATTIVITÀ DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE, AUTORIZZATA CON AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.), ATTO N. 769 DEL 16.02.2017.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-7103 del 21/12/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventidue DICEMBRE 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc 31946/2017/FD/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta “**CADF SPA**” con sede legale nel Comune di Codigoro, via Alfieri n. 3, ed impianto nel Comune di Ostellato (FE) loc. S. Giovanni di O., via Botticelli n. 1. **Autorizzazione** alla **MODIFICA NON SOSTANZIALE** dell'attività di **depurazione acque reflue urbane**, autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), atto n. 769 del 16.02.2017.

IL DIRIGENTE

- Vista la domanda in data 26.10.2017, acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2017/12932 del 16.11.2017, dalla Ditta CADF SPA, nella persona di MAIRA PASSARELLA, in qualità di Presidente della ditta, con sede legale nel Comune di Codigoro, via Alfieri n. 3, ed impianto nel Comune di Ostellato (FE) loc. S. Giovanni di O., via Botticelli n. 1, per la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, atto adottato da ARPAE di Ferrara con n. 769 del 16.02.2017, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di **depurazione acque reflue urbane**;
- Considerato che la suddetta istanza riguarda la **modifica non sostanziale** delle prescrizioni della matrice scarichi lettera A punto 2, per l'applicazione del parametro Escherichia coli per il solo periodo irriguo e contestuale sospensione della disinfezione con ipoclorito di sodio nel periodo non irriguo;
- Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35”, e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento

adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;

- Vista la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015, "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015, "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
 - il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
 - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - la L.R. n. 5/06;
 - la L.R. 21/2012;
 - la L. 447/95;
- Visti altresì:
 - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 - la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
 - la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, sono regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:

* Autorizzazione Unica Ambientale, atto di ARPAE Ferrara n. 769 del 16.02.2017, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59;

- Tenuto conto degli elementi analizzati nel corso di incontri tecnici svolti prima dalla Provincia di Ferrara e poi da questa Agenzia con il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Azienda USL – Dipartimento di Sanità Pubblica ed i gestori, al fine di rivedere quanto prescritto per gli impianti di depurazione del territorio della nostra Provincia, in merito alla depurazione degli scarichi, con particolare riferimento alle tempistiche e alle tecniche impiegate per la disinfezione. In detti incontri sono stati in particolare presi in esame in seguenti elementi:

- quanto previsto dal PTA, “Norme Titolo II art. 18, comma 3, che prevede l'uso della disinfezione solo: sui depuratori oltre i 10.000 A.E., al 2008, se influenzano significativamente corpi idrici con prelievi idropotabili, e della disinfezione estiva per i depuratori oltre i 20.000 AE nella fascia dei 10 Km. Dalla costa, per garantire il mantenimento del livello di balneazione;
- l'importanza di tutelare anche l'irrigazione oltre la balneazione;
- l'importanza comunque di tutelare l'ambiente evitando di immettere nell'ambiente dosi di reagenti a base di cloro, se non strettamente necessario;
- del costo che deve essere sostenuto per l'adeguamento degli impianti necessari per la sostituzione del sistema con biossido di cloro, con sistemi meno impattanti dal punto di vista ambientali quali sistemi di disinfezione a raggi UV o acido peracetico, investimenti che devono tra l'altro essere inseriti nel piano di investimenti pluriennali e sottoposti per l'approvazione ad ATERSIR;
- che negli incontri su indicati è stato stabilito che il periodo irriguo sia da considerarsi dal 15 marzo al 15 ottobre di ogni anno, sulla base delle considerazioni fatte dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara;
- che in base agli elementi analizzati si sono condivisi i seguenti criteri di massima, comunque da valutare caso per caso in relazione in particolare alle risultanze dei controlli effettuati negli anni presso i depuratori:

- per agglomerati di consistenza maggiore 100.000 AE: disinfezione sempre attiva;
- per agglomerati di consistenza compresa tra 10.0000 e 100000 AE: disinfezione solo in periodo irriguo;
- per agglomerati di consistenza compresa tra 10.0000 e 2.000 AE: disinfezione sospesa tutto l'anno per scarico in canali non ad uso irriguo o con portate molto alte;
- Vista la nota del CADF spa, in data 06/11/2017, acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2017/12826 del 14.11.2017, e la successiva nota integrativa in data 28/11/2017, acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2017/13810 del 07.12.2017, che riporta una proposta di piano pluriennale degli interventi coerenti con quanto condiviso negli incontri di cui sopra, dalla quale emerge tra l'altro che la proposta di limitazione al solo periodo irriguo delle operazioni di disinfezione, comporta la riduzione di circa 2.000 Kg/anno di ipoclorito di sodio immesso nelle acque;
- Dato atto che il depuratore ha potenzialità pari a 5.000 A.E. e che lo scarico dello stesso avviene nel Canale S. Giovanni, che svolge funzioni anche irrigue;
- Ritenuto quindi di approvare le modifiche richieste con la domanda in data 26.10.2017, da considerarsi non sostanziali;
- Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale sopra citati, non scaduti e non oggetto di modifica;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, atto di ARPAE di Ferrara n. 769 del 16.02.2017 ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° Gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della D.D.G. n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli

incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”

- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

D I S P O N E

l'aggiornamento dell'**Autorizzazione Unica Ambientale n. 769 del 16/02/2017** adottata da ARPAE di Ferrara, per la **modifica non sostanziale dell'attività di depurazione acque reflue urbane**, autorizzata col medesimo atto, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, da rilasciare da parte del SUAP dell'Unione Valli e Delizie, alla Ditta **CADF spa**, C.F e p.IVA n.01280290386, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Codigoro, via Alfieri n. 3, ed impianto nel Comune di Ostellato (FE) loc. S. Giovanni di O., via Botticelli n. 1, come di seguito indicato:

- a) il punto 2 delle prescrizioni per gli scarichi della pubblica fognatura, lettera A, dell'autorizzazione viene sostituito con il seguente:
 - Lo scarico dell'impianto di depurazione deve rispettare il limite di accettabilità del parametro Escherichia coli di 5.000 UFC/100ml, per il periodo che va **dal 15 marzo al 15 ottobre di ogni anno**;
- b) Al di fuori del periodo su citato, potrà essere sospesa la disinfezione con ipoclorito di sodio: il gestore dovrà comunque tenere efficiente il sistema di disinfezione anche nel restante periodo di non utilizzo, che dovrà attivarsi in caso di esplicita richiesta da parte degli Enti,
- c) Il gestore dovrà adeguare il sistema di disinfezione, adottando tecniche di disinfezione mediante UV o acido peracetico, dal 1 gennaio 2022, come previsto dal piano pluriennale degli investimenti, previa approvazione di ATERSIR.

Per quanto qui disposto, il presente atto modifica l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto di ARPAE di Ferrara n. 769 del 16/02/2017 alla quale va unita alla stessa quale parte integrante, per comprovare l'efficacia, a tutti gli effetti della citata variazione e va esibita se richiesta agli organi preposti al controllo.

Restano valide tutte le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica Ambientale su citata, che non sono state modificate dal presente atto.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP dell'Unione Valli e Delizie che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara, al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e al Servizio Ambiente dell'Unione stessa.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTÀ SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

Firmato Digitalmente

La Responsabile della Struttura

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.